

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 290 Contumacia dell'attore

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'[articolo 171](#) ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'[articolo 187](#), altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.